

2. L'autorizzazione ha validità di sette anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

1. L'attività di valutazione della conformità dovrà essere svolta secondo la normativa CEN in vigore all'atto della richiesta di autorizzazione.

Art. 3.

1. L'attività di cui all'art. 1 deve essere svolta dall'Organismo notificato con personale e mezzi strumentali propri, secondo le forme, modalità e procedure previste dalla direttiva 89/106/CEE. L'eventuale affidamento a terzi dello svolgimento di singole attività o di parti di esse è regolato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2003, n. 156.

2. Gli oneri per il rilascio ed il mantenimento della presente autorizzazione sono a carico dell'Organismo notificato e sono determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

3. Ogni sei mesi l'Organismo notificato invia alla Direzione generale M.C.C.V.N.T - Divisione XIV, via Sallustiana, 53 - 00187 Roma, su supporto informatico, copia integrale delle certificazioni rilasciate.

4. Ogni anno l'Organismo notificato invia all'indirizzo sopra riportato una relazione sull'attività svolta con evidenziazione anche di eventuali partecipazioni ad attività di studio, sia in ambito nazionale che comunitario.

Art. 4.

1. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli per accertare che l'Organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati.

2. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

3. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti, quali il mantenimento delle capacità tecniche, professionali e strumentali proprie, è disposta la revoca della presente autorizzazione con provvedimento motivato. Se le non conformità rilevate sono sanabili in tempi brevi ovvero non sono particolarmente gravi, è disposta la sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Tutti gli atti relativi alla attività di certificazione, ivi comprese le relazioni tecniche e i rapporti di prova, devono essere conservati per almeno dieci anni.

Art. 5.

1. Alle procedure relative all'attività di notifica degli organismi di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 22/2007 ed a quelle di vigilanza sugli organismi stessi, si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

Art. 6.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è notificato alla Commissione europea.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: VECCHIO

11A03162

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO 3 novembre 2010.

Modifiche al decreto 15 ottobre 2008, di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO


Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e, in particolare, l'art. 74, comma 1;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 29 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera a);



Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 12;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2007, recante disposizioni in ordine al trasferimento di strutture alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e, in particolare, l'art. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 giugno 2008, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri on. Gianfranco Micciché;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 che ha riorganizzato la segreteria tecnica della cabina di regia nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61, ridenominandola segreteria tecnica per la programmazione economica e ridefinendone le funzioni di supporto tecnico al comitato interministeriale per la programmazione economica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, di riorganizzazione dell'unità tecnica - finanza di progetto istituita dall'art. 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il proprio decreto del 15 ottobre 2008 di organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, istitutivo del nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, di riorganizzazione del nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la delibera CIPE 13 maggio 2010, n. 58, recante regolamento interno del comitato interministeriale per la programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2010 recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002 e rideterminazione delle dotazioni organiche dirigenziali;

Ritenuto di apportare all'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica le modifiche necessarie in applicazione dell'art. 1, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 2010, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo alla segreteria tecnica per la programmazione economica; del

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2008, relativo all'unità tecnica - finanza di progetto; del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo al nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008 e successive modifiche e integrazioni, relativo al nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, sopra citati;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. Al proprio decreto del 15 ottobre 2008, avente per oggetto l'organizzazione del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 1 dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

«1. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di impulso e coordinamento dell'attività del Dipartimento, e, in particolare, cura l'organizzazione interna, predisporre gli atti di programmazione e rendicontazione inerenti il centro di responsabilità afferente al Dipartimento, coordina la predisposizione di schemi di atti normativi e di emendamenti a disegni di legge in itinere di iniziativa dipartimentale; assicura il coordinamento delle attività della Segreteria tecnica per la programmazione economica (STPE), dell'Unità tecnica finanza di progetto (UTFP), del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV), secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, e il raccordo tra dette strutture e l'attività degli uffici del Dipartimento. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento opera la segreteria dipartimentale, che non costituisce struttura di livello dirigenziale, con compiti di supporto al capo del Dipartimento»;

b) il comma 3 dell'art. 2 è soppresso;

c) il comma 1 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

«1. Il Dipartimento si articola nei seguenti uffici:
 ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale, articolato in tre servizi;
 ufficio per gli investimenti di rete ed i servizi di pubblica utilità, articolato in tre servizi;
 ufficio per gli investimenti immateriali, l'ambiente lo sviluppo e la coesione territoriale, articolato in tre servizi.»;

d) l'art. 4 è soppresso;



e) il comma 1 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«L'ufficio di segretariato, coordinamento e supporto interistituzionale esercita le attività di: segretariato del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), provvedendo alle attività amministrative propedeutiche e consequenziali alle sedute del CIPE; cura degli affari generali e del personale del Dipartimento; cura delle relazioni istituzionali e della comunicazione del CIPE e del Dipartimento.

Nelle materie di competenza, cura le attività del contenzioso e del precontenzioso assicurando il necessario supporto alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'avvocatura dello Stato; provvede agli adempimenti connessi alle istanze di accesso agli atti.

L'ufficio si articola nei seguenti tre servizi:

servizio I di segretariato del CIPE;

servizio II per gli affari generali e del personale;

servizio III per la comunicazione e i rapporti istituzionali.»;

f) il comma 3 dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«3. Il servizio II per gli affari generali e del personale provvede agli affari generali e ai servizi centralizzati del Dipartimento; supporta il capo del Dipartimento nelle attività del controllo strategico e di gestione, curando a tal fine i rapporti con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri; provvede alle procedure amministrativo-contabili relative alle spese di funzionamento; provvede agli adempimenti relativi alla gestione delle risorse umane e strumentali del Dipartimento in raccordo con le competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri; assicura la gestione amministrativa e contabile del contingente degli esperti del Dipartimento di cui all'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dei componenti delle strutture afferenti al Dipartimento di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto; gestisce il protocollo dipartimentale; cura la gestione amministrativa e logistica della formazione e dei percorsi di aggiornamento del personale del Dipartimento, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane della Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

g) il comma 5 dell'art. 5 è soppresso;

h) il comma 1 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio per gli investimenti di rete e i servizi di pubblica utilità svolge le attività di istruttoria e supporto per il CIPE in materia di infrastrutture, trasporti e regolazione dei servizi di pubblica utilità non regolamentati da una specifica autorità di settore nonché coordinamento e gestione delle banche dati sugli investimenti pubblici e analisi economica della spesa in conto capitale.

Nelle materie di competenza, cura le attività del contenzioso e del precontenzioso, assicurando il necessario supporto alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato; provvede agli adempimenti connessi alle istanze di accesso agli atti.

L'ufficio si articola nei seguenti tre servizi:

servizio I per le infrastrutture e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

servizio II per la gestione della banca dati del PIS e del sistema MIP/CUP;

servizio III per l'analisi economica della spesa in conto capitale.»;

i) il secondo periodo del comma 2 dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

«Fornisce supporto istruttorio al CIPE in materia di: linee guida per i servizi di pubblica utilità e provvedimenti volti ad attuare la politica tariffaria, compresi i contratti di programma e di servizio che prevedono servizi soggetti a tariffazione o oneri di servizio pubblico.»;

l) il comma 5 dell'art. 6 è soppresso;

m) al comma 1 dell'art. 7, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

«Nelle materie di competenza, cura le attività del contenzioso e del precontenzioso, assicurando il necessario supporto alle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri che sovrintendono alle attività del contenzioso e mantengono i rapporti con l'Avvocatura dello Stato; provvede agli adempimenti connessi alle istanze di accesso agli atti.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza.

Roma, 3 novembre 2010

Il Sottosegretario di Stato: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2011

Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 346

11A03460

